

## Esame di Stato del I ciclo a. s. 2020/2021: la scheda di sintesi dell'ANP

Proponiamo una scheda riassuntiva delle principali operazioni connesse allo svolgimento dell'esame conclusivo del primo ciclo così come disciplinato dall'O.M. n. 52 del 3 marzo 2021.

ART. 1	FINALITÀ E DEFINIZIONI
Commi 1-3	<b>Periodo di svolgimento:</b> tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2021, salvo diversa disposizione connessa all'emergenza sanitaria in atto
ART. 2	SVOLGIMENTO DELL'ESAME
Commi 1-2	<p><b>Ammissione:</b> in sede di scrutinio finale gli alunni sono ammessi all'esame se</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <i>hanno frequentato almeno <b>tre quarti del monte ore</b> annuale personalizzato, fatte salve eventuali deroghe deliberate dal Collegio dei docenti</i></li> <li>2) <b>non sono incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato</b> (ai sensi dell'articolo 4 del DPR 249/1998)</li> </ol> <p>Lo svolgimento delle prove INVALSI non è requisito di ammissione Il <b>voto di ammissione</b>, espresso in decimi, è definito ai sensi del D. Lgs. 62/2017</p>
Comma 3	<b>Non ammissione</b> all'esame: in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, deliberata a maggioranza dal Consiglio di classe con adeguata motivazione
Commi 4-5	<p><b>Prova orale unica</b>, consistente, come lo scorso anno, nella realizzazione e presentazione, da parte degli alunni, di un <b>elaborato finale</b></p> <p>In sede di esame si terrà conto del profilo in uscita dello studente secondo le Indicazioni nazionali per il curriculum, con particolare attenzione <i>alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché al livello di padronanza delle competenze di educazione civica</i></p> <p>In particolare, sarà accertata <b>l'acquisizione degli obiettivi e dei traguardi di competenza</b> previsti dalle Indicazioni nazionali, come declinati dal curriculum di istituto e dalla programmazione dei Consigli di classe e, nello specifico:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento</li> <li>b) delle competenze logico matematiche</li> <li>c) delle competenze nelle lingue straniere</li> </ol>
Commi 6-9	<p><b>Percorsi a indirizzo musicale:</b> nell'ambito della prova orale è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento</p> <p><b>Alunni con disabilità:</b> l'assegnazione dell'elaborato, la prova orale e la valutazione finale sono definite sulla base del piano educativo individualizzato</p> <p><b>Alunni con disturbi specifici dell'apprendimento:</b> l'assegnazione dell'elaborato e la prova orale sono definite sulla base di quanto previsto dal piano didattico personalizzato</p> <p><b>Alunni con altri bisogni educativi speciali</b> (non ricompresi nelle categorie di cui alla L. 170/2010 e alla L. 104/1992, ma formalmente individuati dal Consiglio di classe): non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già contemplati nel PDP per le prove di valutazione orali in corso d'anno</p>

ART. 3	LA REALIZZAZIONE DEGLI ELABORATI
Commi 1-4	<p><b>Tempistica:</b> l'elaborato dovrà essere inerente a una tematica condivisa dall'alunno con i docenti della classe e assegnata dal consiglio <b>entro il 7 maggio 2021</b>. Sarà trasmesso dagli alunni al Consiglio di classe <b>entro il 7 giugno 2021</b>, in modalità telematica o in altra idonea modalità concordata. I docenti avranno cura di seguire gli alunni suggerendo loro anche la forma dell'elaborato ritenuta più idonea</p> <p><b>Tematica:</b> sarà individuata per ciascun alunno tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di competenza, consentendo l'impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nell'ambito del percorso di studi, sia in contesti di vita personale, in una logica di integrazione tra gli apprendimenti</p> <p><b>Forma:</b> l'elaborato consisterà in un <b>prodotto originale</b>, coerente con la tematica assegnata dal Consiglio di classe, realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione multimediale, mappa concettuale, video, produzione artistica, tecnico-pratica o strumentale (per gli alunni frequentanti i percorsi a indirizzo musicale)</p> <p><b>Discipline coinvolte:</b> potrà coinvolgere una o più discipline tra quelle previste dal piano di studi. I docenti seguiranno i propri alunni lungo tutte le fasi di realizzazione degli elaborati assegnati</p>
ART. 4	MODALITÀ PER L'ATTRIBUZIONE DELLA VALUTAZIONE FINALE
Commi 1-3	<p><b>Criteri di valutazione della prova:</b> definiti dalla commissione d'esame, tenendo a riferimento quanto previsto dall'art. 2, commi 4 e 5</p> <p><b>Valutazione finale:</b> deliberata dalla commissione, su proposta della sottocommissione; espressa con votazione in decimi (derivante dalla media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la valutazione)</p> <p><b>Diploma conclusivo:</b> conseguito dagli alunni che riporteranno una valutazione finale di almeno sei decimi. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi potrà essere accompagnata dalla <b>lode</b>, con deliberazione all'unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova d'esame</p>
Commi 4-5	<p><b>Esito:</b> con l'indicazione del punteggio finale conseguito (inclusa la menzione della lode eventualmente attribuita), pubblicato al termine dei lavori della commissione tramite affissione di <b>tabelloni</b> presso l'istituzione scolastica sede della sottocommissione, nonché, distintamente per ogni classe, nell'area documentale riservata del <b>registro elettronico</b>, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura "<i>Non diplomato</i>", in caso di mancato superamento dell'esame stesso</p> <p><b>Nessuna menzione</b> di eventuali modalità differenziate di svolgimento dell'esame per gli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento (né nel diploma finale, né nelle tabelle affisse all'albo di istituto)</p>
ART. 5	ESAME DI STATO PER GLI ALUNNI PRIVATISTI
Commi 1-4	<p><b>Stesse modalità</b> di svolgimento dell'esame dei candidati interni</p> <p><b>Stesse tempistiche</b> dei candidati interni per l'assegnazione e la riconsegna dell'elaborato, individuato dal consiglio di classe al quale l'alunno è assegnato per lo svolgimento dell'esame, tenendo a riferimento il progetto didattico-educativo da lui presentato</p>

	<b>Valutazione finale:</b> deliberata dalla commissione su proposta della sottocommissione, espressa con votazione in decimi e corrispondente alla sola valutazione dell'esame
<b>ART. 6</b>	<b>PROVE STANDARDIZZATE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE</b>
<i>Commi 1-2</i>	<p><b>Prove standardizzate nazionali</b> di italiano, matematica e inglese (previste dall'art. 7 del D. lgs. n. 62/2017): saranno svolte solo nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le determinazioni delle autorità competenti lo consentiranno</p> <p>La <b>mancata partecipazione NON</b> costituisce più prerequisito essenziale per l'ammissione all'esame</p> <p><b>Certificazione delle competenze</b> (ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 742/2017): redatta durante lo scrutinio finale dal Consiglio di classe e rilasciata agli alunni che avranno superato l'esame di Stato</p> <p><b>Non è prevista</b> per gli alunni privatisti</p>
<b>ART. 7</b>	<b>DISPOSIZIONI PARTICOLARI</b>
<i>Commi 1-3</i>	<p><b>Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e di Bolzano:</b> le disposizioni dell'OM si applicano anche alle istituzioni scolastiche dei relativi territori, fatte salve le competenze attribuite in materia</p> <p><b>Scuole con lingua d'insegnamento slovena o bilingue sloveno-italiano del Friuli Venezia Giulia:</b> la padronanza della seconda lingua è accertata attraverso la prova orale</p> <p><b>Scuole italiane all'estero:</b> si applicano le disposizioni dell'OM, fatti salvi eventuali provvedimenti adottati dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, anche avuto riguardo alla evoluzione della pandemia nei diversi paesi esteri in cui operano le istituzioni scolastiche ad esso afferenti</p>
<b>ART. 8</b>	<b>ESAME DI STATO PER I PERCORSI DI ISTRUZIONE DEGLI ADULTI</b>
<i>Commi 1-7</i>	<p>L'esame consisterà in una <b>prova orale tramite realizzazione ed esposizione di un elaborato</b> al fine di sostenere la crescita personale, civica, sociale e occupazionale dell'adulto</p> <p>Potrà riguardare <b>un argomento di studio o un progetto di vita e di lavoro</b> realizzato dall'adulto stesso nel corso dell'anno</p> <p>Sarà accertato il <b>possesso delle competenze</b>, in particolare dell'asse dei linguaggi e dell'asse matematico</p> <p>L'esame verrà condotto sulla base del <b>patto formativo individuale</b> di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), del DPR 263/2012, in modo da valorizzare il patrimonio culturale e professionale dell'adulto e da favorire una rilettura biografica del percorso di apprendimento nella prospettiva dell'apprendimento permanente</p> <p><b>Tempistiche:</b> l'esame si svolgerà in via ordinaria entro il termine dell'anno scolastico, secondo il calendario stabilito dal dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, anche relativamente ai tempi e alle modalità di stesura e presentazione dell'elaborato</p> <p><b>Voto e diploma:</b> all'adulto che ottiene un voto finale pari almeno a sei decimi, sono rilasciati il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione e la certificazione delle competenze</p>
<b>ART. 9</b>	<b>EFFETTUAZIONE DELLE PROVE D'ESAME IN VIDEOCONFERENZA E IN MODALITÀ SINCRONA</b>

Commi 1-5	<p>Previste:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) <i>per i candidati degenti in <b>luoghi di cura od ospedali</b>, o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell'esame, previa motivata richiesta (corredata da opportuna certificazione) al dirigente scolastico o al presidente della commissione d'esame</i></li> <li>b) <i>per gli <b>esami di Stato delle sezioni carcerarie</b>, qualora risulti impossibile svolgere l'esame in presenza</i></li> <li>c) <i>nel caso in cui <b>le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti</b> lo richiedano</i></li> <li>d) <i>qualora il dirigente scolastico prima dell'inizio della sessione d'esame – o, successivamente, il presidente della commissione – ravvisi <b>l'impossibilità di applicare le eventuali misure di sicurezza stabilite</b>, in conseguenza dell'evoluzione della situazione epidemiologica e delle disposizioni ad essa correlate, e comunichi tale impossibilità all'USR per le conseguenti valutazioni e decisioni</i></li> <li>e) <i>in tutti i casi in cui il presidente della commissione lo disponga, considerato che <b>uno o più commissari d'esame o candidati siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza</b>, inclusa la prova d'esame, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all'emergenza epidemiologica</i></li> </ul>
<b>ART. 10</b>	<b>DISPOSIZIONI FINALI</b>
	Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 11, 15 del DM 741/2017, per quanto compatibili con l'ordinanza